

**Quesito:** Con riferimento all'art. 9 del Capitolato che prevede l'incompatibilità con la partecipazione alla gara dei "soggetti aggiudicatari dei servizi di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del PON Metro per i controlli di I e II livello", si osserva quanto segue. Com'è noto, per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica è stata avviata nei mesi scorsi da Consip S.p.A. una procedura di gara, suddivisa in lotti, avente ad oggetto l'"Erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020". Tale procedura di gara, che ad oggi non risulta ancora aggiudicata in nessuno dei 10 lotti di cui si compone, prevede, tra i servizi di assistenza tecnica da affidare, anche le attività di supporto alle Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi dei PO nell'esecuzione dei controlli di I livello (cfr. art. 7.1, lett. D del capitolato di gara). Come previsto dalla documentazione di gara, per ciascun lotto oggetto di affidamento (ivi incluso il lotto n. 8, di cui fa parte anche il PO "Città Metropolitane 2014-2020"), il soggetto aggiudicatario dovrà prestare, previa richiesta della singola Amministrazione beneficiaria, i suddetti servizi di assistenza tecnica tanto alle Autorità di Gestione e Certificazione quanto ai loro Organismi Intermedi, senza che ciò configuri un'ipotesi di incompatibilità. Anzi, così come previsto dalla lex specialis del bando Consip, tale circostanza dovrebbe rappresentare la norma. Tanto premesso, la clausola contenuta nel citato art. 9 del Capitolato di gara si pone in contrasto con quanto previsto nella documentazione della gara Consip, sancendo una incompatibilità tra lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica a favore dell'Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del PON Metro e lo svolgimento delle medesime attività a favore dell'Organismo Intermedio, laddove, invece, la documentazione della predetta gara Consip non solo non prevede una tale incompatibilità ma addirittura obbliga il fornitore del servizio di Assistenza Tecnica a prestare i predetti servizi sia alle Autorità di Gestione e Certificazione che ai loro organismi intermedi. In ragione di quanto sopra, si chiede di procedere alla rettifica della documentazione della gara in oggetto al fine di eliminare l'ipotesi di incompatibilità prevista nell'art. 9 del Capitolato, in quanto in contrasto con la documentazione della gara Consip.

Risposta: In riscontro a quanto richiesto la SA ritiene di non dover assumere alcun provvedimento di rettifica.